Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Giovedì, 17 giugno** | **Numero 142**

AVVISO

di spedizione di atti del Governo

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in fogli sciolti dell'anno 1919 dal n. 1801 al n. 2100, più i nn. 2101 — 2102 2109 — 2121 — 2122 — 2126 — 2128 — 2129 — 2145 — 2147 2160 — 2164 — 2175 — 2176 — 2185 — 2186 — 2188 — 2190 — 2191 — 2193 — 2198 — 2199 — 2201 — 2219 — 2225 — 2228 — 2256 — 2257 — 2263 — 2264 — 2266 — 2270 — 2278 — 2292 — 2304 — 2305 — 2306 — 2319 — 2367 — 2403 — 2441 — 2442 — 2444 — 2457 — 2464 — 2471 — 2523 — 2525 — 2527 — 2530 — 2537 — 2538 — 2539 — 2543 — 2559 — 2578 — 2589 — 2592 — 2595 — 2610 — 2611 — 2612 — 2618 — 2619 — 2630 — 2634 — 2635 — 2638; nonchè i nn. 17 — 20 — 21 — 53 — 477 — 494 — 495 e 496 del 1920 che per ragioni di stampa vengono allegati ai decreti di questa spedizione, più i nn. 897 — 1077 — 1783 omessi nelle precedenti spedizioni, meno i nn. 1801 — 1803 — 1804 — 1805 — 1806 — 1809 — 1810 — 1811 — 1813 — 1814 — 1815 — 1816 — 1817 — 1818 — 1819 — 1820 — 1821 — 1822 — 1823 — 1825 — 1827 — 1828 — 1829 — 1830 — 1839 — 1840 — 1843 — 1846 — 1849 — 1852 — 1853 — 1854 — 1860 — 1861 — 1869 — 1874 — 1888 — 1890 — 1896 — 1897 — 1910 — 1916 — 1953 — 1957 — 1965 — 1966 — 1970 — 1973 — 1980 — 1981 — 2014 — 2022 — 2023 — 2099 spediti precedentemente e meno ancora i numeri 1808 — 1934 — 2065, in corso di stampa, e meno, inoltre i nn. 1826 — 1864 — 1867 — 1868 — 1872 — 1873 — 1875 — 1876 1877 — 1878 — 1879 — 1882 — 1883 — 1884 — 1885 — 1886 — 1887 — 1923 — 1930 — 1951 — 1954 — 1969 — 1972 — 1977 — 1978 — 1979 — 1982 — 1983 — 1984 — 1985 — 2019 — 2027 — 2029 — 2030 — 2076 — 2078 — 2081 — 2082 — 2086 — 2087 che, per disposizione del Ministero della giustizia e degli affari pei culti, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno indirizzarsi al Regio ufficio gestione leggi e decreti, in via Giulia, n. 52, in Roma, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più accolti.

Ad evitare inutile corrispondenza è bene che le preture tengano presente che esse non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti in fogli sciolti.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto del 15 corrente mese, ha accettato le dimissioni del Gabinetto presieduto dall'On. Prof. Avv. Francesco Nitti, Deputato al Parlamento.

Con lo stesso decreto, l'Augusto Sovrano dava incarico all'On. Cav. Avv. Giovanni Giolitti, Deputato al Parlamento, di comporre il nuovo Ministero e con altro decreto di pari data, lo nominava Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per l'Interno.

Con successivo decreto del 16 stesso mese, la Maestà Sua ha nominato Ministri Segretari di Stato:

per gli Affari esteri, l'On. Sforza (dei conti) Nob. Carlo, Senatore del Regno;

per le Colonie, l'On. Avv. Prof. Luigi Rossi, Deputato al Parlamento;

per la Giustizia e gli Affari di culto, l'On. Avv. Luigi Fera, Deputato al Parlamento;

per le Finanze, l'On. Avv. Francesco Tedesco, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, l'On. Avv. FILIPPO MEDA, Deputato al Parlamento;

per la Guerra, l'On. Prof. IVANOE BONOMI, Deputato al Parlamento;

per la Marina, l'On. Contrammiraglio GIOVANNI SECHI, Senatore del Regno;

per l'Istruzione pubblica, l'On. Prof. BENEDETTO CROCE, Senatore del Regno;

per i Lavori pubblici, l'On. Dott. CAMILLO PEANO, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, l'On. Dott. GIUSEPPE MICHELI, Deputato al Parlamento;

per l'Industria ed il Commercio, l'On. Prof. GIULIO ALESSIO, Deputato al Parlamento;

per il Lavoro e la Previdenza sociale, l'On. Avv. Prof. ARTURO LABRIOLA, Deputato al Parlamento:

per le Poste e i Telegrafi, l'On. Avv. ROSARIO PASQUALINO-VASSALLO, Deputato al Parlamento;

per le Terre liberate, l'On. Dott. GIOVANNI RAINERI, Deputato al Parlamento.

Con altro decreto del 15 corrente mese, Sua Maestà il Re ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato:

per gli Affari esteri, dall'On. SFORZA (dei conti) Nob. CARLO, Senatore del Regno;

per le Colonie, dall'On. Avv. ANTONINO PECORARO, Deputato al Parlamento;

per l'Interno, dall'On. Avv. GIOVANNI PORZIO, Deputato al Parlamento;

per la Giustizia e gli Affari di culto, dall'On. Avv. ARNALDO DELLO SBARBA, Deputato al Parlamento;

per le Finanze, dall'On. Prof. GIOVANNI AMENDOLA, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, dall'On. Avv. ARNALDO AGNELLI, Deputato al Parlamento;

per la Guerra, dall'On. Ing. ANSELMO CIAPPI, Deputato al Parlamento;

per la Marina, dall'On. Avv. GUIDO CELLI, Deputato al Parlamento;

per l'Istruzione pubblica, dall'On. Prof. RAFFAELE CAPORALI, Deputato al Parlamento;

per l'Antichità e le Belle arti, dall'On. Avv. GIOVANNI ROSADI, Deputato al Parlamento;

per i Lavori pubblici, dall'On. Avv. GIOVANNI BERTINI, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, dall'On. Prof. GIOVANNI PALLASTRELLI, Deputato al Parlamento;

per l'Industria e il Commercio dall'On. Avv. AGOSTINO LO PIANO, Deputato al Parlamento;

per gli Approvvigionamenti e consumi alimentari, dall'On. Avv. MARCELLO SOLERI, Deputato al Parlamento;

per la Marina mercantile, l'Aeronautica ed i Combustibili, dall'On. Prof. Dott. VINCENZO GIUFFRIDA, Deputato al Parlamento;

per il Lavoro e la Previdenza sociale, dall'On. dott. GIOVANNI MARIA LONGINOTTI, Deputato al Parlamento.

per le Poste e i Telegrafi, dall'On. Avv. GIOVANNI AMICI, Deputato al Parlamento;

per le Terre liberate dal nemico, dall'On. Ing. GIACOMO AGNESI, Deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 751 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Visto il regolamento approvato col R. decreto 15 gennaio 1895, n. 16;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 631, 632, 633 e 634 del regolamento per la contabilità generale dello Stato sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

Art. 631. — La tesoreria centrale e le tesorerie in gestione diretta, entro i primi cinque giorni del mese, e la Banca d'Italia per la tesoreria provinciale, entro i primi dieci giorni, compilano e trasmettono in doppio esemplare alla Direzione generale del tesoro il conto del mese precedente, nel quale riassumono per ogni titolo di entrata i versamenti ricevuti, e per ciascuna contabilità di spesa i pagamenti effettuati risultanti dagli elenchi descrittivi, dagli epiloghi e dalle note sommarie e ricapitolative indicate nell'articolo precedente, nonchè quelli eseguiti per conto di altre Amministrazioni e che vanno compresi fra i fondi somministrati alla tesoreria centrale, a senso dell'art. 600 del presente regolamento.

Le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono poi entro i primi cinque giorni del mese:

a) alla Direzione generale del tesoro, la dimostrazione degli incassi e dei pagamenti delle spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti delle entrate di bilancio, e dei titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni del tesoro accompagnati dai relativi elenchi descrittivi, epiloghi e riassunti;

b) alla Corte dei conti, una nota riassuntiva dei pagamenti delle spese di bilancio con tutti i titoli estinti, esclusi i buoni del tesoro poliennali, e con gli elenchi, epiloghi e riassunti suindicati;

c) alle ragionerie delle Amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi dei mandati pagati delle stesse Amministrazioni centrali, e un esemplare degli epiloghi riflettenti tali mandati e i buoni pagati su mandati a disposizione;

d) ai singoli ufficiali delegati per mandati a disposizione un esemplare degli elenchi descrittivi dei buoni pagati.

La tesoreria centrale e le tesorerie a gestione diretta provvedono analogamente per quanto riflette gli incassi, i titoli estinti e i relativi elenchi, epiloghi e note sommarie.

Al conto mensile della tesoreria centrale e delle tesorerie a gestione diretta è allegato il processo verbale di verificazione di cassa che siasi effettuata nel mese.

I bollettari delle matrici delle quietanze e dei vaglia del tesoro sono trasmessi alla Direzione generale del tesoro a corredo dei conti giudiziali.

Art. 632. — La Direzione generale del tesoro, la Corte dei conti, le ragionerie delle Amministrazioni centrali esaminano e verificano i conti, i documenti, gli elenchi, gli epiloghi e le note mentovati ai precedenti articoli. Gli ufficiali delegati per mandati a disposizione eseguono le registrazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 363 e trasmettono poscia gli elenchi ricevuti alle ragionerie delle Amministrazioni centrali dalle quali ebbero le aperture di credito.

La Direzione generale del tesoro trasmette un esemplare del conto mensile ricevuto dalla tesoreria centrale, dalle tesorerie in gestione diretta e dalla Banca d'Italia, insieme con i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio, e per buoni del tesoro, accompagnati dai relativi elenchi descrittivi, epiloghi e riassunti, alla Corte dei conti.

Art. 633. — Le ragionerie delle Amministrazioni centrali, in base agli elenchi e agli epiloghi dei mandati diretti e dei buoni su mandati a disposizione pagati, fanno le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture.

Art. 634. — La Corte dei conti accerta la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza degli elenchi, epiloghi e note sommarie e ricapitolative inviatile; stende su di un esemplare di esse note ricapitolative la dichiarazione di regolarità, e invia detto esemplare alla Direzione generale del tesoro, la quale, previo allibramento, fa tenere la dichiarazione di regolarità al tesoriere centrale col mezzo del controllore di esso, alla Banca d'Italia, e col mezzo del controllore, alle tesorerie in gestione diretta.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 635 del regolamento per la contabilità generale è modificato come appresso:

La Corte dei conti, all'appoggio degli elenchi dei titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente prospetti separati per Ministeri ed Amministrazioni centrali, in cui è dimostrato distintamente per capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle tesorerie, ed un prospetto riepilogativo per Ministero e per specie di titoli, ed invia gli uni alle rispettive Amministrazioni centrali per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli del bilancio, e l'altro alla Direzione generale del tesoro.

Art. 3.

All'art. 11 del regolamento approvato col R. decreto 15 gennaio 1895, n. 16, è sostituito il seguente:

Art. 11. — Le sezioni di tesoreria rendono conto delle operazioni di entrata e di uscita di tutte le contabilità loro affidate, presentando, col mezzo del delegato del tesoro, i seguenti documenti:

a) giornalmente:

alla Direzione generale del tesoro e a quella della Banca d'Italia, una situazione sommaria di entrata e di uscita e del resto di cassa;

alla locale Intendenza di finanza gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato, da esse amministrate;

alle Amministrazioni e ai funzionari che abbiano costituito una contabilità speciale, a norma dell'art. 606 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi;

b) mensilmente:

alla Direzione generale del tesoro, entro i primi cinque giorni del mese, la dimostrazione degli incassi e dei pagamenti delle spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente. La dimostrazione è, per la parte degli incassi, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dall'Intendenza di finanza; e, per la parte dei pagamenti, è corredata dei titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni del tesoro descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti, indicati nelle apposite istruzioni;

alle competenti Amministrazioni centrali, in conformità alle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti per le entrate non amministrate dalle Intendenze;

alle Intendenze, sedi di compartimento, la nota descrittiva dei versamenti del ramo lotto;

alla Corte dei conti, entro i primi cinque giorni del mese, una nota riassuntiva dei pagamenti delle spese di bilancio con tutti i titoli estinti, esclusi i buoni del tesoro poliennali, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle istruzioni predette;

alle ragionerie delle Amministrazioni centrali, un esemplare degli elenchi descrittivi per i mandati pagati delle stesse Amministrazioni centrali, e un esemplare degli epiloghi riflettenti tali mandati e i buoni pagati su mandati a disposizione;

ai singoli ufficiali delegati un esemplare degli elenchi descrittivi dei buoni su mandati a disposizione.

Per la dimostrazione, per i riepiloghi dei versamenti e per la nota riassuntiva dei pagamenti il termine di cinque giorni è di rigore.

La sezione di tesoreria di Roma unisce alla detta dimostrazione mensile anche l'elenco descrittivo delle quietanze, da essa emesse a favore della tesoreria centrale per fondi somministrati.

Tutte le sezioni spediscono alla Direzione generale del tesoro l'elenco dimostrante i versamenti eseguiti per il rilascio dei vaglia del tesoro.

Alla Direzione generale della Banca, entro lo stesso giorno cinque, le sezioni medesime spediscono un duplicato della dimostrazione mensile e della nota riassuntiva dei pagamenti delle spese di bilancio e fuori bilancio.

La Direzione generale della Banca, con la scorta degli elementi qui sopra enunciati, compila il conto mensuale riassuntivo delle sezioni della tesoreria provinciale, e lo trasmette entro il giorno dieci, in doppio originale, alla Direzione generale del tesoro, insieme con un esemplare dei riassunti da essa compilati, per riepilogare le entrate, le spese e il fondo di cassa. Trasmette inoltre le note riassuntive dei pagamenti di bilancio eseguiti, distintamente per ogni specie di titoli e dei buoni e dei vaglia del tesoro.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1919 per quanto riguarda la contabilità dei pagamenti delle spese fisse, delle pensioni, delle spese di giustizia penale e civile e delle spese per le vincite del lotto; e dal 1° luglio 1920 per quanto riguarda la contabilità dei pagamenti con mandati diretti, con mandati di anticipazione e con buoni su mandati a disposizione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 752 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231, da convertirsi in legge;

Considerata la necessità di stabilire le norme relative ai concorsi per titoli, di cui all'art. 21 del medesimo decreto, n. 2231, da bandirsi per il conferimento dei posti di ragioniere capo nelle Intendenze di finanza, di delegato del tesoro e di controllore capo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei concorsi per titoli ai posti di ragioniere capo nelle Intendenze di finanza, di delegato del tesoro e di controllore capo, di cui all'art. 21 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, saranno tenute presenti le norme indicate agli articoli seguenti.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice è composta di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di due direttori capi di divisione amministrativi e due direttori capi divisione di ragioneria del Ministero del tesoro, membri.

Art. 3.

La Commissione deve pronunziare il suo giudizio in base:

a) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini agli uffici direttivi;

b) al risultato degli esami di ammissione e promozione da lui sostenuti, ed in particolare modo di quelli di concorso per merito distinto;

c) ai titoli, lavori d'ufficio e documenti che il candidato creda di presentare o indicare.

La Commissione, nel valutare il servizio, tiene conto, congiuntamente, della qualità e durata del medesimo, ed ha presente un rapporto motivato, del ragioniere generale dello Stato, nei concorsi ai posti di ragioniere capo, o del direttore generale del tesoro, in quelli per delegato del tesoro o controllore capo, e, lo reputi opportuno, può anche udire lo stesso ragioniere generale dello Stato o direttore generale del tesoro.

Art. 4.

Per essere dichiarato vincitore, il candidato deve riportare almeno otto decimi dei punti.

La Commissione, nel formare la graduatoria dei vincitori del concorso, non può collocarvi un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

La Commissione forma altresì un elenco dei candidati che, pur non riuscendo vincitori del concorso, vi conseguano gli otto decimi dei punti. I candidati che non risultino compresi in tale elenco saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.

La graduatoria e l'elenco di cui al comma precedente sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Sono applicabili ai concorsi per titoli di cui ai precedenti articoli le disposizioni dell'art. 8 del decreto Reale 23 ottobre 1910, n. 1971.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 758 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 5.	Compensi per lavori o servizi straordinari, ecc.	41,500 —
Cap. n. 7.	Indennità di tramutamento, ecc.	1,000 —
Cap. n. 8.	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale, ecc.	6,600 —
Cap. n. 9.	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	4,600
Cap. n. 10.	Medaglie di presenza - Rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, ecc.	
Cap. n. 11.	Ispezioni e missioni, ecc.	
Cap. n. 12.	Fitto di locali e canoni d'acqua	
Cap. n. 13.	Spese di ufficio, ecc.	
Cap. n. 14.	Provvista di carta, oggetti di cancelleria, ecc.	
Cap. n. 19.	Spese casuali	
Cap. n. 20.	Pensioni ordinarie	
Cap. n. 40.	Spese per i Consorzi antifillosserici, ecc.	
Cap. n. 44.	Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, ecc.	
Cap. n. 46.	Spese per l'impianto di scuole pratiche e di scuole speciali di agricoltura, ecc.	
Cap. n. 49.	Spese, concorsi e sussidi fissi per ... zioni, laboratori, scuole, colonie agricole	
Cap. n. 53.	Acquisto di pubblicazioni agrarie,	
Cap. n. 56.	Stipendi, paghe, assegni ed inden... personale dei depositi dei cavalli ... loni, ecc.	
Cap. n. 60.	(Modificata la denominazione). A	

e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini; incremento dell'avicoltura, istituti zootecnici; depositi di animali miglioratori e stazioni zootecniche; incoraggiamenti all'industria del caseificio, esperimenti sul bestiame, libri genealogici per gli animali (stud-book e herd-book). Spese per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 6 giugno 1916, n. 826, prorogato col decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 303, concernente l'acquisto di motori e macchine agrarie da concedersi agli agricoltori per i lavori di raccolta dei prodotti e per quelli di preparazione dei terreni	1,288,000 —
Cap. n. 73. Stipendi ed indennità, ecc.	4,000 —
Cap. n. 76. Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta, ecc.	8,000 —
Cap. n. 77. Concorsi fissi a scuole minerarie, ecc. .	8,000 —
Cap. n. 121. Spese per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645, concernente provvedimenti straordinari per il lavoro agricolo, ecc. (capitolo aggiunto) . .	50,000 —
Totale maggiori assegnazioni . . .	2,697,400 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 3. Personale straordinario ed avventizio, ecc.	70,000 —
Cap. n. 69. Spese di materiale per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali, ecc.	26,000 —
Cap. n. 83-*ter*. Spese per il funzionamento delle stazioni di piscicoltura, ecc.	4,700 —
Cap. n. 105-*bis*. Sussidi, premi, contributi, ecc. . . .	16,300 —
Totale diminuzioni di stanziamento . . .	117,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro per l'agricoltura: MICHELI.

Il numero 778 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2262, 30 dicembre 1919, n. 2612 e 26 febbraio 1920, n. 313;
Ritenuta la necessità, di fronte alle esigenze dei ser- di tenere al completo il personale dei Ministeri industria, commercio e lavoro e per l'agricoltura, i ruoli organici approvati coi Regi decreti 2 ot- 919, n. 1793 e 2 ottobre 1919, n. 1794;
il Consiglio dei ministri;
proposta dei Nostri ministri segretari di Stato ustria, commercio e lavoro e per l'agricol-

decretato e decretiamo:

Articolo unico.

di cui all'articolo unico del R. decreto 27 19, n. 2262, già prorogato coi RR. decreti 1919, n. 2612 e 26 febbraio 1920, n. 313, nte prorogato di mesi quattro.
decreto sarà presentato al Parlamento nvertito in legge.
e il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ABBIATE — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 777 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi organiche del personale di custodia del corpo Reale delle foreste in data 3 marzo 1912, n. 134, e 16 giugno 1912, n. 582;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 905, che apporta modificazioni alle leggi su citate;
Visto il R. decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1550, concernente il personale di custodia predetto;
Visti il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato e il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, che modifica le tabelle annesse al citato decreto n. 1971;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale di custodia del corpo Reale delle foreste è stabilito secondo la tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Al personale di custodia forestale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 3.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Art. 4.

La decorrenza dei nuovi stipendi resta stabilita al 1° maggio 1919. Per il resto, il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art 5

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione del Ministero di agricoltura le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — MICHELI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

TABELLA.

Allievi e guardie, n. 2200.
Stipendio allievi, L. 2500.
Stipendio guardie, iniziale, L. 2800.
Stipendio guardie, dopo 4 anni, L. 3100.
Stipendio guardie, dopo 8 anni, L. 3400.
Stipendio guardie, dopo 12 anni, L. 3700.
Stipendio guardie, dopo 16 anni, L. 4000.
Stipendio guardie, dopo 20 anni, L. 4300.

Brigadieri, n. 400.
Stipendio iniziale, L. 3500.
Stipendio dopo 4 anni, L. 3900.
Stipendio dopo 8 anni, L. 4200.
Stipendio dopo 12 anni, L. 4500.
Stipendio dopo 16 anni, L. 4800.

Marescialli, n. 165.
Stipendio iniziale, L. 4000.
Stipendio dopo 4 anni, L. 4500.
Stipendio dopo 8 anni, L. 5000.
Stipendio dopo 12 anni, L. 5500.
Stipendio dopo 16 anni, L. 6000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro di agricoltura: MICHELI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 778 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti stipulati dai Comuni per acquisto o permuta di terreni allo scopo, debitamente comprovato, di distribuirli alle popolazioni agricole, sono soggetti alla tassa di bollo di lire due ed alle tasse fisse di registro e di ipoteca di lire tre.

Queste medesime tasse saranno applicabili ai contratti di mutuo stipulati dai Comuni, per procurarsi i mezzi di acquisto.

Art. 2.

I contratti stipulati dai Comuni allo scopo debitamente comprovato, di ripartire i propri terreni alle popolazioni agricole mercè quotizzazioni enfiteutiche o cessioni a miglioria, sono soggetti alle medesime tasse suddette di bollo, registro e di ipoteca.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MICHELI — DE NAVA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 779 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi dei funzionari provinciali appartenenti ai ruoli degli enotecnici, dei direttori ed assistenti di cantine ed oleifici sperimentali, dei direttori ed assistenti di vivai di viti americane; dei delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici; dei direttori di istituti zootecnici, rispettivamente determinati dal R. decreto 14 giugno 1900, n. 240; dal decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879; dal R. decreto 10 luglio 1887, n. 4782, e dalle leggi 4 giugno 1908, n. 253 e 21 luglio 1911, n. 885, sono quelli riportati nella tabella *A*, allegata al presente decreto e vistata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

I delegati tecnici antifillosserici si distinguono in due gradi:
delegati capi;
delegati tecnici.

Appartengono al 1° grado gli attuali delegati tecnici di prima classe; al 2° grado gli attuali delegati tecnici di seconda e di terza classe.

Art. 3.

Agli impiegati del ruolo provinciale degli ispettori delle malattie delle piante e degli ispettori aggiunti, di cui alla legge 26 giugno 1913, n. 888, sono corrisposti gli stipendi determinati nella tabella *B*, parimenti allegata al presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni dei decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231, eccetto quelle relative alle promozioni – per le quali sarà provveduto con separato decreto Reale, da emanarsi in conformità dell'art. 74 del detto decreto-legge n. 1971 – sono estese, in quanto applicabili, ai personali indicati negli articoli precedenti.

Art. 5.

Il Nostro ministro segretario di Stato per il te[soro] è autorizzato ad introdurre, nello stato di previ[sione] della spesa del Ministero per l'agricoltura, le [varia]zioni necessarie per l'attuazione dei provvedi[menti di] cui ai precedenti articoli.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al P[arlamento] per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito [del sigillo] dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale [delle leggi] e dei decreti del Regno d'Italia, mandando [a chiunque] spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MICHELI —

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Tabella A.

Enotecnici, direttori di cantine ed oleifici sperimentali, di vivai di viti americane, d'Istituti zootecnici, delegati tecnici capi addetti ai Consorzi antifillosserici.

Stipendio iniziale L. 6400.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 4° anno

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento dell'8° anno.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8800 al compimento del 12° anno.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 16° anno

Assistenti di cantine ed oleifici sperimentali e di vivai di viti americane e delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici.

Stipendio iniziale L. 4500.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 4° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5700 al compimento dell'8° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6300 al compimento del 12° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6900 al compimento del 16° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7500 al compimento del 20° anno.

Tabella B.

Ispettori delle malattie delle piante.

Stipendio iniziale L. 6400.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 4° anno.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento dell'8° anno.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8800 al compimento del 12° anno.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 16° anno.

Ispettori aggiunti delle malattie delle piante.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20 anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per l'agricoltura: MICHELI.
Il ministro segretario di Stato per il tesoro: SCHANZER.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Vista l'Ordinanza 23 marzo 1919 del Comando supremo del Regio esercito;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 dell'Ordinanza 23 marzo 1919 del Comando supremo del R. esercito relativa alla vendita, alla custodia e al trasporto dei tabacchi nel territorio compreso nella giurisdizione di questo Commissariato generale civile è modificato come segue:

« Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'articolo precedente sarà punito, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal vigente Codice penale di finanza, con la multa da L. 100 a 200 per ogni chilogrammo di tabacco; oltre la confisca del genere in contrabbando ».

Art. 2.

Per le contravvenzioni non definite anteriormente alla pubblicazione del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, in quanto risultino più favorevoli.

Addì 25 maggio 1920.

Per il commissario generale civile: *Crispo Moncada.*

Nota — Identico decreto è stato emanato dal commissario generale civile per la Venezia Tridentina.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 16 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 61	—
3.50 % netto (1902)	66.025	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	82.33	—

Corso medio dei cambi

del giorno 16 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 134,77 — Londra 69,13 — Svizzera 316,14 — Spagna .. — New York 17,48 — Oro 274 09

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

Tait Lino, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° gennaio 1920 e per la durata di mesi cinque.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.
Arma di fanteria.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità assoluta e decorrenza assegni dalle date sottoindicate, e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:

Orlando Luigi.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1920:

Sassetti Paolo.

Con R decreto del 25 marzo 1920:

Lapilli Pietro, sottotenente in aspettativa per infermità temporanea provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 20 ottobre 1919.

Grio Giulio, sottotenente, l'aspettativa di cui al decreto Luogote-

nenziale 15 dicembre 1918, dal 15 settembre 1918 stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Raggi Menotti, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 21 luglio 1919, richiamato in servizio dal 21 novembre 1919.

Gagliani Riccardo, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 19 settembre 1919, richiamato in servizio dal 19 gennaio 1920.

Sciaciot Luigi, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, la predetta aspettativa deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

De Caro Luigi, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 aprile 1920.

Lusi Luigi, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 16 agosto 1917, richiamato in servizio dal 5 dicembre 1919.

Albertazzi Carlo, tenente in aspettativa per infermità, dispensato dal servizio permanente a sua domanda ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa dal 16 aprile 1920.

De Vito Piscicelli Pietro, sottotenente, promosso tenente con anzianità e decorrenza assegni dal 1° giugno 1910.

Paternò Ettore, sottotenente di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità e decorrenza degli assegni dal 1° settembre 1910.

De Vito Piscicelli Pietro, sottotenente di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità e decorrenza degli assegni dal 1° giugno 1918.

Cinalli Ettore, maresciallo, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità 1° maggio 1916, con riserva di anzianità relativa.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Elenco n. 51).

1ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0/0	21201	20 —	D'Anna Leonardo di *Giuseppe*, dom. a Milano; con usufrutto a favore del Ministero dell'interno	D'Anna Leonardo di *Giovanni*, ecc., come contro
3,50 0/0	134141	21 —	*Lora* Emilia fu Lodovico, moglie di Lora Luigi, dom. a Trivero (Novara)	Bozzalla Emilia fu Lodovico, moglie di Lora *Luigi*, dom. a Trivero (Novara)
»	246133	490 —	Bozzala Emilia fu Lodovico, moglie di Lora dott. *Lorenzo*, dom. in Trivero (Novara)	
»	749680	70 —	Amalfitano Ida fu Vincenzo, nubile, dom. a Napoli Con usufrutto ad Amalfitano *Maria-Teresa* fu Giovanni, nubile, dom. a Napoli	Intestata come contro Con usufrutto ad Amalfitano *Teresa* o Maria-Teresa fu Giovanni, nubile, dom. a Napoli
»	749679	70 —	Amalfitano Maria fu Vincenzo, ecc., come la precedente Con usufrutto pure come la precedente	Intestata come contro Con usufrutto come la precedente
»	580471	105 —	Cavaliere *Eluisa* di *Federico*, nubile, dom. a Castrovillari (Cosenza)	Cavaliere *Maria Eloisa* di Enrico, nubile, dom. a Castrovillari (Cosenza)
5 0/0	104545 104548 104549 104550 104551 104552	1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 —	*Monroy* Eleonora Ida fu Giacomo, moglie di Monroy Francesco, dom. a Palermo	*Domville* Eleonora Ida fu Giacomo, moglie di Monroy Francesco, dom. a Palermo

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. FUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*